

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 09114/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9114 del 2022, proposto da
Ginevra Greco, Giorgia Guerrieri, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco
Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via
Varrone 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

nei confronti

Claudio Robol, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli
ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso A046, reso noto nel mese di maggio 2022 all'esito dello svolgimento della prova stessa;

2

- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “...non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”; nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “...La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti” (doc. 1)

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso A046 (doc. 2);

- Per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021 (doc. 3), con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (doc. 4), e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 (doc. 5), nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;

- Dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;

- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla parte ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 (doc. 6)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione del presente decreto.

Così deciso in Roma il giorno 1 agosto 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO